## Regione Piemonte - Bollettino Ufficiale n. 40 del 08/10/09

Codice DB1406

D.D. 12 agosto 2009, n. 1673

Autorizzazione idraulica n. 32/09 per lavori di installazione temporanea rinforzi agli impalcati dei ponti sul torrente Piantonetto in Comune di Locana. Richiedente: Iride Energia S.p.A.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare, ai soli fini idraulici la società Iride Energia spa corrente in Torino C.so Svizzera 95 (omissis) ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 1) nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
- 2) siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di attraversamento dell'alveo del corso d'acqua in argomento, anche nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena; in particolare per quanto riguarda le fondazioni dovranno essere poste alla quota prevista dagli elaborati di progetto;
- 3) il materiale demaniale di risulta proveniente da eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature/manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a pubblica discarica secondo la vigente normativa;
- 4) al termine del periodo indicato le sponde, l'alveo e le altre aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate, a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 6) la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 7) il committente delle opere dovrà comunicare a questo settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno eventualmente necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- 9) il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 10) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 11) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 12) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (esempio: concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 ss.mm.ii. vincolo paesaggistico, alla l.r. 45/1989 vincolo idrogeologico-ecc);

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque, la medesima determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Dirigente Andrea Tealdi